



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina temporanea della viabilità presso il buffer di accesso al terminal T.I.V. per ripristino della rete di smaltimento acque meteoriche e delle pavimentazioni stradali.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA L'Ordinanza n°81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;



CONSIDERATO che l'Ordinanza n°81/2007 del 16/07/2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con Decreto n° 1282 del 17/03/2025;

CONSIDERATO il Decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA la nota del 27 aprile 2026, assunta al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con n. 10448 in pari data, con la quale l'impresa Cm Infrastrutture Srl, con sede in Via Roma, 26/c Campolongo Maggiore -Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00285960209, ha chiesto l'emissione di un provvedimento che regoli la circolazione stradale per le attività di ripristino della rete di smaltimento acque meteoriche e delle pavimentazioni stradali presso la viabilità di accesso al Terminal T.I.V.;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

A decorrere dal giorno 4 maggio 2026 e fino al 01 settembre 2026 compreso, nelle corsie di entrata e di uscita dal Terminal T.I.V., sono istituiti provvedimenti temporanei di modifica della circolazione stradale, connessi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.

Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, la circolazione veicolare sarà disciplinata secondo configurazioni provvisorie variabili, definite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle esigenze operative di cantiere, come di volta in volta individuate mediante apposita segnaletica stradale temporanea e riportati negli elaborati grafici predisposti dall'impresa esecutrice e presenti in allegato al presente provvedimento.

Nell'ambito delle aree di cantiere, istituite progressivamente sulle corsie interessate dalle lavorazioni, sono vietati la sosta, la fermata e il transito di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale.

Tali divieti non si applicano ai mezzi di soccorso, ai mezzi e al personale dell'impresa esecutrice e di eventuali ditte autorizzate, nonché ai veicoli che, per comprovate esigenze operative connesse ai lavori, devono accedere o sostare all'interno delle aree di cantiere.

La regolamentazione della circolazione dovrà essere resa nota mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alla normativa vigente, posta e mantenuta a cura dell'impresa esecutrice.

La normale viabilità sarà ripristinata al termine delle lavorazioni.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

L'impresa CM Infrastrutture Srl dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente richiamata in premessa. La presenza del cantiere stradale dovrà essere opportunamente segnalata e lo stesso dovrà essere dotato di lanterne rosse a luce fissa o



- gialle a luce lampeggiante, come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
3. la presenza nell'area di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare e pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
 4. eventuale personale operante su strada, ivi compresi i movieri, dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, conformi alla normativa vigente;
 5. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 6. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
 7. qualora, siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, o mezzi le cui dimensioni possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la viabilità ordinaria;
 8. le aree di intervento dovranno essere opportunamente delimitate ed evidenziate mediante idonei dispositivi e segnaletica temporanea, in modo chiaro e ben visibile, al fine di garantire la corretta individuazione del percorso da parte dell'utenza e la sicurezza della circolazione;
 9. per tutta la durata del cantiere la segnaletica verticale eventualmente presente e non coerente con la disciplina temporanea della circolazione dovrà essere adeguatamente oscurata o resa non visibile, al fine di non ingenerare incertezza negli utenti della strada, e dovrà essere ripristinata al termine dei lavori.



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

La presente Ordinanza ha validità dal giorno di pubblicazione al 01 settembre 2026 compreso. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'Ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Elaborati grafici predisposti dall'impresa esecutrice.